



**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA
PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E PERIODICA,
RIPARAZIONE DEL PARCO VEICOLARE E DELLE ATTREZZATURE AZIENDALI E
DELLA FORNITURA RICAMBI
PER UNA DURATA DI 24 MESI**

CIG: 7113144020

ALLEGATO 5

SCHEMA DI CONTRATTO

PG

Schema di contratto

Two handwritten signatures in black ink. The first signature is a stylized, cursive name that appears to be "L. M.". The second signature is a more legible cursive name, possibly "B. B. B.". Both signatures are written in a fluid, personal style.

**SCHEMA DI CONTRATTO
PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E PERIODICA,
RIPARAZIONE DEL PARCO VEICOLARE E DELLE ATTREZZATURE AZIENDALI E
DELLA FORNITURA RICAMBI
PER UNA DURATA DI 24 MESI**

C.I.G. 7113144020

TRA

Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A., con sede legale a Teramo, in Via Melchiorre Delfico, n. 73, capitale sociale Euro 1.291.000 , Codice Fiscale e P. IVA n. 00914920673, iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di Teramo, al n. REA 104750, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Ing. Pietro Bozzelli (nato ad Atri - TE, il 12/03/1956), C.F. BZZPTR55C12A488E e dell'Amministratore Delegato, dott. Pietro Pelagatti (nato a Pescara - PE, il 28/01/1956) C.F. PLGPTR56A28G482O (di seguito, per brevità, anche solo "**Te.Am.**")

E

_____ con sede legale in _____, Via _____ n. __, capitale sociale Euro _____, Partita IVA n. _____, Codice Fiscale n. _____, iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di _____ al n. _____, in persona del legale rappresentante _____, giusta i poteri allo stesso conferiti da _____ (di seguito, per brevità, anche solo "**Appaltatore**")

PREMESSO CHE

- a) Te.Am. è una società a prevalente capitale pubblico che svolge per il Comune di Teramo e per altri Comuni, servizi pubblici locali previsti in materia ambientale, funeraria, di servizi urbani e territoriali, di servizi industriali al territorio e all'igiene urbana;
- b) Te.Am., nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di avviare una procedura aperta, a rilevanza comunitaria, per il servizio di manutenzione programmata e periodica, riparazione del parco veicolare e delle attrezzature aziendali e della fornitura ricambi per una durata di 24 mesi, con Disposizione di acquisto del _____ prot. n. _____;
- c) con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. __ del _____ e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. __ del _____, Te.Am. ha, quindi, indetto la gara per l'affidamento del "*Servizio di manutenzione programmata e periodica, riparazione del parco veicolare e delle attrezzature aziendali e della fornitura ricambi per una durata di 24 mesi – CIG 7113144020*" (di seguito, anche solo "*Procedura*" o "*Gara*");

PG

Schema di contratto

[Handwritten signature]

2/24

[Handwritten signature]

- d) all'esito del confronto concorrenziale, l'*Appaltatore* è risultato aggiudicatario della Procedura avendo presentato l'offerta al prezzo più basso, nel rispetto di quanto stabilito nella documentazione di gara;
- e) l'*Appaltatore* ha manifestato espressamente la volontà di eseguire quanto stabilito nel presente *Contratto*, alle condizioni, modalità e termini ivi indicati, dichiarando, altresì, che quanto risulta nel *Contratto*, nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nei relativi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, ha potuto acquisire, anche attraverso apposito sopralluogo, tutti gli elementi per una idonea formulazione dell'offerta;
- f) pertanto, con Determinazione di affidamento del _____ prot. n. _____, *Te.Am.* ha disposto l'aggiudicazione definitiva della procedura in favore dell'*Appaltatore*;
- g) l'*Appaltatore* ha prodotto tutta la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente *Contratto* la quale, anche se non materialmente allegata, ne forma parte integrante e sostanziale e, in particolare, ha prestato cauzione definitiva a garanzia degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sotto forma di _____ n. _____ per un importo di Euro _____, pari al 10% dell'importo contrattuale, rilasciata da _____, come indicato al Titolo 5 del Disciplinare di gara ed all'art. 17 del Capitolato Tecnico, nonché polizza assicurativa per la Responsabilità civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro (RCT/RCO) n. _____ a massimale unico per sinistro non inferiore ad Euro 1.000.000,00 (euro unmilione/00), rilasciata da _____ a copertura anche delle perdite patrimoniali eventualmente cagionate a terzi in conseguenza di errori, omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione del *Contratto*, il tutto nel rispetto di quanto stabilito al Titolo 5 del Disciplinare di gara;
- h) Il *Contratto* obbliga le Parti ad osservare rigorosamente tutte le norme di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, di prevenzione infortuni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché le prescrizioni riportate e sottoscritte tra le parti nel D.U.V.R.I, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i.

Tutto ciò premesso, tra le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Valore delle premesse, norme regolatrici e definizioni

1. Le premesse, gli atti ed i documenti richiamati nel presente *Contratto*, ivi compresi il Bando di gara, il Disciplinare di gara, il Capitolato tecnico e i relativi chiarimenti resi in sede di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del *Contratto* stesso.
2. Costituiscono, in ogni caso, parte integrante e sostanziale del *Contratto*:
 - Allegato "A" (Capitolato Tecnico);
 - Allegato "B" (Offerta economica dell'*Appaltatore*);
 - Allegato "C" (Capitolato di Sicurezza - D.U.V.R.I).

3. L'esecuzione del *Contratto* è regolata, in via graduata, dalle seguenti norme e disposizioni di cui l'*Appaltatore* dichiara di avere esatta conoscenza e che ne formano parte integrante e sostanziale e in particolare:
- dalle clausole del *Contratto* e dei relativi allegati, che costituiscono manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra *Te.Am.* e l'*Appaltatore* relativamente alle prestazioni contrattuali;
 - dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. e da ogni altra disposizione in materia di contrattualistica pubblica;
 - D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 sm.i.;
 - D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152;
 - dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
 - dalla normativa e dai regolamenti vigenti ed applicabili all'oggetto del *Contratto*.
4. Le clausole del presente *Contratto* sono sostituite, modificate e/o abrogate automaticamente per effetto di norme imperative contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, salvo il caso in cui intervengano modificazioni autoritative migliorative dei prezzi per l'*Appaltatore*, in presenza delle quali quest'ultimo rinuncia, sin da ora, a promuovere azioni e ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il presente *Contratto*.
5. Nell'ambito del *Contratto*, si intende per:
- *Contratto*, il presente documento, comprensivo dei relativi allegati nonché ogni atto in esso richiamato;
 - *Capitolato Tecnico*, il documento di cui all'Allegato "A" del presente *Contratto*;
 - *Appaltatore*, l'operatore economico risultato aggiudicatario della Procedura e che conseguentemente sottoscrive il *Contratto*, obbligandosi a quanto prescritto nello stesso;
 - *Servizio*, il Servizio di manutenzione programmata e periodica, riparazione del parco veicolare e delle attrezzature aziendali e della fornitura ricambi, di cui al presente *Contratto* ed ogni prestazione ad essa connessa;
 - *Giorno lavorativo*, da lunedì a sabato, esclusi i festivi;
 - *Importo massimo complessivo*, l'ammontare massimo del valore delle prestazioni determinate sulla base delle prestazioni unitarie senza obbligo di fatturato minimo garantito;
 - *Offerta economica*, il documento di cui all'Allegato "B" del presente *Contratto*;
 - *Ordinativo /* , il documento trasmesso dalla Stazione Appaltante per le richieste di manutenzione, riparazione o fornitura relative al presente *Contratto*;
 - *Parte*, Te.Am. o l'*Appaltatore* (congiuntamente le "*Parti*");
 - *Responsabili dell'esecuzione del Contratto*, le persone designate rispettivamente da Te.Am. e dall'*Appaltatore* in qualità di soggetti deputati alla gestione ed esecuzione del *Contratto*;
 - *Servizi*, le prestazioni di cui all'Allegato "A" del Capitolato Tecnico.

Articolo 2

Oggetto

1. *Te.Am.* affida all'*Appaltatore*, che accetta, l'esecuzione del servizio di manutenzione programmata e periodica, riparazione del parco veicolare e delle attrezzature aziendali e della fornitura ricambi di cui al presente *Contratto*, con le caratteristiche tecniche e nel rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel *Capitolato Tecnico* e relativi allegati, nonché nella misura richiesta dalla *Te.Am.* mediante gli *Ordinativi*.
2. *Te.Am.* si riserva la facoltà di richiedere all'*Appaltatore*, nel periodo di durata del *Contratto*, l'aumento delle prestazioni contrattuali, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto; in particolare, all'*Appaltatore* potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare l'*Importo massimo contrattuale* sino alla concorrenza del quinto del corrispettivo determinato in sede di aggiudicazione dell'appalto del servizio (Art. 106 comma 12 del D.lgs. n. 50 e s.m.i.).
3. In nessun caso il *Contratto* potrà essere interpretato come affidamento di attività minime garantite; pertanto, l'*Appaltatore* rinuncia, ora per allora, a sollevare eccezioni e/o riserve nell'ipotesi in cui l'effettivo impegno risultasse inferiore all'importo complessivo massimo di cui al successivo articolo 10, comma 1.
4. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'*Appaltatore* se non è stata approvata dalla Stazione appaltante e qualora effettuate non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell'*Appaltatore*, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
5. Le prestazioni oggetto del *Contratto* non sono affidate all'*Appaltatore* in via esclusiva, potendo le stesse, qualora ne ricorra le condizioni, essere affidate da *Te.Am.*, in tutto o in parte, anche ad operatori economici diversi dall'*Appaltatore*.
6. È doveroso precisare che la natura dei servizi pubblici erogati da *Te.Am.*, società mista pubblico/privata, pone in capo all'*Appaltatore*, obblighi di continuità del servizio affidato che per l'intera durata contrattuale, non potrà mai essere sospeso o abbandonato, salvo, naturalmente, casi di forza maggiore.

Articolo 3

Durata

1. Il *Contratto* ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di consegna del Servizio e potrà essere prorogato ad insindacabile giudizio della *Te.Am.*, agli stessi patti, prezzi e condizioni del presente *contratto* per il periodo strettamente necessario all'espletamento di una nuova gara ad evidenza pubblica e comunque per un periodo non superiore a 12 (dodici) mesi.
2. E' vietato rinnovo tacito del *Contratto*.
3. Qualora sia istituito e organizzato il servizio di gestione integrata dei rifiuti in ambiti o bacini territoriali da parte della Regione Abruzzo (art. 3 bis del D. L. 138/2011 e s.m.i. e artt. 201/204 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.), il *Contratto* può essere sciolto anticipatamente, senza alcuna richiesta di risarcimento, riconoscimento di spese o danno o qualunque tipo di pretesa a favore dell'appaltatore, cioè senza alcun

onere o spesa a carico della Te.Am. S.p.A.. In tale previsione, comunque, è fatta salva la corresponsione del canone maturato per l'esecuzione dei servizi fino alla data di scioglimento anticipato del *Contratto*.

Articolo 4

Obbligazioni generali

1. L'*Appaltatore* s'impegna ad eseguire il *Servizio* nel rispetto di quanto previsto nel *Contratto*, di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza *pro-tempore* vigenti nonché di quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del *Contratto*, con organizzazione propria di mezzi e persone, con gestione a proprio rischio, a proprie spese e con assunzione delle relative responsabilità, senza alcun vincolo di subordinazione.
2. L'*Appaltatore* si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne *Te.Am.* da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni anche tecniche e di sicurezza vigenti.
3. L'*Appaltatore* si obbliga a consentire a *Te.Am.* di procedere, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, a verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del *Contratto* e/o degli *Ordinativi / Disposizioni*, nonché a prestare collaborazione nell'esecuzione delle verifiche stesse.
4. Il *appaltatore* s'impegna, inoltre, a svolgere tutte le attività e ad adottare tutti gli accorgimenti che si rendessero comunque necessari a garantire l'esecuzione delle attività, oggetto dell'appalto, a regola d'arte, anche se non espressamente specificati nel *Contratto*.
5. L'*Appaltatore* si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione dei Servizi che dovessero essere impartite da *Te.Am.*, nell'ambito di quanto previsto nella documentazione di gara, nel *Contratto*, nel *Capitolato Tecnico*, nell'*Offerta* e ad ogni relativo atto/documento, per il tramite del *Responsabile dell'esecuzione del Contratto*, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sulla regolare esecuzione del *Contratto*.
6. *Te.Am.* potrà richiedere l'allontanamento delle risorse dell'*Appaltatore* che nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali non dovessero tenere un comportamento decoroso e/o in linea con eventuali regolamenti interni della *Te.Am.* e/o dovessero non rispettare le disposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. L'*Appaltatore* dovrà provvedere all'immediata sostituzione della/e risorsa/e allontanata/e.
7. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni di cui ai precedenti commi, resteranno ad esclusivo carico dell'*Appaltatore* che, pertanto, non potrà avanzare, ad alcun titolo, pretese di compensi, indennizzi o rimborsi nei confronti di *Te.Am.*
8. In caso di inadempimento da parte dell'*Appaltatore* degli obblighi di cui ai precedenti commi, *Te.Am.*, ferma l'eventuale applicazione di penali di cui all'articolo 15 del *Capitolato Tecnico* e il diritto al risarcimento del maggior danno, avrà la facoltà di dichiarare risolto di diritto il *Contratto*.

9. Sono a carico dell'*Appaltatore*, intendendosi remunerati con i corrispettivi di cui al successivo articolo 10, tutte le spese e gli oneri relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti all'esecuzione a regola d'arte del *Servizio*, ivi compresi gli oneri e le spese indicati, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, nel *Capitolato tecnico*.

Articolo 5

Obbligazioni specifiche del Servizio

1. L'*Appaltatore* si obbliga a dare esecuzione alle prestazioni oggetto del presente *Contratto* nonché nei termini e modi richiesti nel *Capitolato Tecnico* e negli *Ordinativi / Disposizioni*, in conformità ai requisiti, caratteristiche tecniche, funzionali, di sicurezza richieste e/o necessarie anche ai sensi della normativa vigente.
2. In particolare, l'*Appaltatore* si obbliga:
 - a) a fornire, con le modalità stabilite agli artt. 6 e 7 del *Capitolato Tecnico* nonché nell'*Offerta economica*, i *Servizi* oggetto del *Contratto* in conformità alle caratteristiche tecniche, funzionali, di sicurezza richieste;
 - b) ad effettuare le consegne nei termini e nei modi stabiliti all'art. 10 del *Capitolato Tecnico* e/o negli *Ordinativi / Disposizioni* ovvero, in caso di reclami o contestazioni, nei termini e modalità di cui all'art. 15 del *Capitolato Tecnico* e, in ogni caso, nel rispetto di quanto stabilito negli *Ordinativi*;
 - c) a mettere a disposizione, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione contrattuale nel rispetto di quanto specificato nel *Contratto*;
 - d) a comunicare tempestivamente eventuali variazioni della propria struttura organizzativa.
3. Qualora l'*Appaltatore* non sia più in grado di garantire le prestazioni offerte in sede di gara l'*Appaltatore* è obbligato a darne immediata comunicazione. La mancata accettazione da parte di Te.Am., nei modi di cui all'articolo 16 del *Capitolato Tecnico*, sarà causa di risoluzione di diritto del *Contratto*.
4. L'*Appaltatore* si impegna a prestare il servizio di prelievo e di riconsegna dei veicoli dalla sede operativa di Te.Am. in c.da Carapollo al Centro Servizi indicato dall'*Appaltatore*, senza interferire nel lavoro del personale di Te.Am., salvaguardando le esigenze di Te.Am. e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto e a rispettare le prescrizioni indicate dalla Te.Am..
5. Qualora l'*Appaltatore* non esegua, in tutto o in parte, le prestazioni richieste, Te.Am. si riserva di procedere all'affidamento delle prestazioni non eseguite sul libero mercato, addebitando l'eventuale differenza di prezzo all'*Appaltatore*, oltre ad agire per il risarcimento dell'eventuale maggior danno e dichiarare la risoluzione di diritto del *Contratto*, fatta salva l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 14.

Articolo 6

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. L'*Appaltatore* dichiara e garantisce che con il personale preposto all'esecuzione del *Contratto* intrattiene un rapporto di lavoro e/o di collaborazione diretto, nel rispetto della normativa *pro tempore* vigente.
2. Le *Parti* si danno atto che detto personale dipenderà solo ed esclusivamente dall'*Appaltatore*, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte di *Te.Am.*, la quale si limiterà a fornire al *Responsabile del Contratto* solo direttive di massima per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il *Contratto*.
3. L'*Appaltatore* si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso detto personale derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, igiene e sicurezza, previdenza, assicurazione e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
4. L'*Appaltatore* si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal *Contratto* le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i..
5. L'*Appaltatore* si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal *Contratto* le disposizioni di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i..
6. L'*Appaltatore* si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti del personale impiegato nell'esecuzione del Servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del *Contratto*, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
7. L'*Appaltatore* si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, fatto salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente.
8. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi di lavoro, di cui ai commi precedenti, vincolano l'*Appaltatore* per tutto il periodo di validità del *Contratto* anche nel caso in cui lo stesso non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse.
9. L'*Appaltatore* s'impegna ad esibire, su richiesta di *Te.Am.*, tutta la documentazione comprovante l'adempimento dei predetti obblighi, nonché a consegnare a *Te.Am.* stesso, su specifica richiesta scritta, la documentazione relativa all'avvenuta denuncia agli enti previdenziali competenti del personale impiegato e copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, effettuati.
10. L'*Appaltatore* è e rimane responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell'esecuzione del *Contratto* e, pertanto, s'impegna, sin d'ora, a manlevare e tenere indenne *Te.Am.* da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi, inclusi i consulenti, in ragione del mancato rispetto delle previsioni di cui al presente articolo o comunque in relazione all'esecuzione delle obbligazioni di cui al *Contratto*.
11. Fermo il risarcimento del maggior danno, *Te.Am.* in caso di inadempimento da parte dell'*Appaltatore* degli obblighi del presente articolo, potrà richiedere la risoluzione di diritto del *Contratto* ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

Articolo 7

Riservatezza

1. Ogni informazione, concetto, idea, procedimento, metodo e/o dato, anche tecnico a qualunque titolo acquisito dall'*Appaltatore* in occasione ovvero, relativo al *Servizio* e/o all'esecuzione del *Contratto* sono da considerarsi riservati e coperti da segreto.
2. L'*Appaltatore* assume l'obbligo di mantenere riservati i suddetti dati e/o informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell'esecuzione del *Contratto*. L'obbligo di riservatezza comprende il divieto di divulgare, in alcun modo e in qualsiasi forma, i suddetti dati e/o informazioni e di farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del *Contratto*.
3. Resta inteso che l'obbligo di riservatezza non sussiste per i dati e/o le informazioni:
 - che siano di pubblico dominio, purché ciò non avvenga a seguito di violazione degli obblighi di riservatezza previsti dal presente articolo ovvero a seguito di violazione di quanto previsto dal successivo articolo 27;
 - la cui divulgazione, da parte dell'*Appaltatore*, sia stata preventivamente autorizzata per iscritto da *Te.Am.*
4. L'*Appaltatore* è responsabile, anche per conto del personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni, compresi i consulenti ed i collaboratori, dell'esatta osservanza degli obblighi di riservatezza anzidetti; l'*Appaltatore* dovrà imporre e far rispettare l'obbligo di riservatezza a tutti coloro che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza dei dati e/o informazioni riservati.
5. Tale obbligo di riservatezza permarrà anche successivamente alla scadenza del *Contratto* o in qualsiasi altra ipotesi di cessazione della sua validità, sino a quando i suddetti dati e informazioni non divengano di pubblico dominio, per fatto di terzi.
6. È fatto espresso divieto all'*Appaltatore* di procedere, nell'interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all'incarico oggetto del *Contratto* e/o alle prestazioni effettuate in esecuzione dello stesso, salva espressa autorizzazione scritta di *Te.Am.* Nel caso in cui l'*Appaltatore* debba comprovare la capacità tecnica e professionale ai fini della sua partecipazione a procedure pubbliche di selezione, troverà applicazione quanto previsto dall'articolo 83, cdel D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..
7. In caso d'inosservanza degli obblighi di riservatezza, *Te.Am.* avrà la facoltà di dichiarare risolto di diritto il *Contratto*, fermo restando che l'*Appaltatore* sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare a *Te.Am.*.

Articolo 8

**Verifiche, controlli e collaudi -
Proprietà**

1. Le prestazioni saranno sottoposte a verifiche, controlli e collaudi, ai fini dell'accertamento della corrispondenza delle stesse a quanto richiesto nel presente *Contratto* e/o negli Ordinativi/Disposizioni, sia di tipo quantitativo sia qualitativo, secondo le modalità stabilite agli articoli 6 e 7 del *Capitolato tecnico*.

2. La sottoscrizione del verbale di consegna non costituisce accettazione incondizionata del servizio, restando impregiudicato il diritto di *Te.Am.* a successivi verifiche/controlli afferenti alla tipologia/qualità/quantità delle prestazioni rese.
3. Eventuali reclami e contestazioni da parte di *Te.Am.* avverranno secondo modalità e tempistiche di cui all'articolo 15 del *Capitolato Tecnico*.
4. L'accettazione delle prestazioni non solleva l'*Appaltatore* dalle responsabilità delle proprie obbligazioni relativamente ai vizi palesi od occulti della prestazioni stesse non rilevati all'atto della consegna, né lo esime dall'obbligo di rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere a seguito dell'utilizzo dei veicoli consegnati.
5. L'*Appaltatore* prende atto che quanto realizzato in esecuzione del *Contratto* sarà di piena ed esclusiva proprietà di *Te.Am.* a partire dalla data di consegna/accettazione delle prestazioni fornite; in ogni caso, eventuali rischi di perdite, furti e danni durante il trasporto dei veicoli/attrezzature e/o sosta nella sede operativa di *Te.Am.* saranno a carico dell'*Appaltatore*.

Articolo 9

Responsabilità civile

1. L'*Appaltatore* assume ogni responsabilità in proprio per qualsiasi danno causato a persone o beni di *Te.Am.* e/o di terzi, che dovessero essere causati in esecuzione delle prestazioni, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi, ivi inclusi di propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o eventuali subappaltatori.
2. A fronte di tale obbligo, l'*Appaltatore* dichiara di essere in possesso di idonea polizza assicurativa in favore di *Te.Am.* conforme a quanto richiesto nel Bando e nel Disciplinare di gara, prodotta ai fini della stipula, come indicato in premessa.
3. L'*Appaltatore* è altresì responsabile e, pertanto, tenuto a risarcire *Te.Am.*, per ogni pregiudizio, danno, penale, onere, costo e spesa (ivi incluse quelle legali) che quest'ultimo dovesse subire a seguito di azione e/o pretesa avanzata da terzi in conseguenza dell'esecuzione dei servizi, o in conseguenza di fatti e/o atti, anche omissivi, imputabili all'*Appaltatore*.
4. Resta ferma l'intera responsabilità dell'*Appaltatore* anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2. In particolare, l'*Appaltatore* assume la piena responsabilità relativa al pagamento delle eventuali franchigie previste nella polizza nonché al pagamento diretto del danno eccedente i massimali di polizza, affinché, in caso di danno causato a *Te.Am.*, quest'ultimo venga integralmente risarcito.
5. La polizza assicurativa prevede la rinuncia dell'assicuratore a qualsiasi eccezione, con riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1901 cod. civ. e/o di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga agli articoli 1892 e 1893 cod. civ..
6. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'articolo 1901 cod. civ., *Te.Am.* si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte

dell'*Appaltatore*, ferma restando la possibilità di Te.Am. di procedere a compensare quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attività eseguite.

7. Qualora l'*Appaltatore* non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2 e qualora Te.Am. non si sia avvalsa della facoltà di cui al precedente comma 6, il *Contratto* potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 10 **Corrispettivi**

1. A fronte della effettiva e corretta esecuzione dei servizi, Te.Am. riconoscerà all'*Appaltatore* corrispettivi pari a quanto dichiarato dall'*Appaltatore* stesso nell'*Offerta economica*.
2. I corrispettivi di cui al precedente comma 1 sono stati determinati dall'*Appaltatore* in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a suo esclusivo rischio, e sono pertanto da intendersi onnicomprensivi, fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità sopraggiunta. I predetti corrispettivi sono, in ogni caso, comprensivi, oltre che dei servizi oggetto dell'appalto, anche di qualsivoglia ulteriore prestazione connessa all'esecuzione del *Contratto* stabilita nel *Capitolato Tecnico*.
3. Il corrispettivo appena sopra indicato per ciascun veicolo rimarrà fisso ed invariabile per il primo anno a partire dalla data di consegna del servizio. Successivamente il corrispettivo potrà essere aggiornato annualmente, esclusivamente sulla base dell'intervenuta variazione dell'indice ISTAT medio annuo riferito all'anno precedente, in base all'indice medio dei prezzi al consumo per l'intera collettività (indice NIC - Indici nazionali per tipologia di prodotto).
4. Sono esclusi dal servizio gli interventi per la rimozione e/o prelievo di veicoli risultati danneggiati a causa di sinistri stradali o atti vandalici. I corrispettivi per interventi richiesti in tal senso saranno tra le parti concordati al momento del verificarsi dell'evento che li determinano.
5. Tutti gli oneri derivanti dagli obblighi assunti dall'*Appaltatore* con il *Contratto* e dall'osservanza di leggi e regolamenti, sono da intendersi compresi nei corrispettivi allo stesso dovuti ai sensi del presente articolo.
6. L'*Appaltatore* non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 106, comma 1 lettera a) del D. Lgs. 50/2016.
7. L'*Appaltatore*, pertanto, rinuncia espressamente a vantare qualsivoglia diritto ad altri compensi ovvero a chiedere la risoluzione del *Contratto* per eccessiva onerosità sopravvenuta o la revisione dei prezzi offerti, ai sensi degli articoli 1467 e 1664 cod. civ., anche nell'ipotesi in cui si verificano variazioni del costo dei materiali e della manodopera tali da determinare un aumento superiore al 10% (diecipercento) dei suddetti corrispettivi.
8. Sulle somme dovute all'*Appaltatore*, Te.Am. potrà operare – nel rispetto della normativa fiscale - le detrazioni degli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso previsto.

9. Sono extra canone, esclusivamente:

- gli interventi di officina che comprendono le modifiche da apportare agli autoveicoli e/o alle loro attrezzature, necessarie per lo specifico impiego in piena osservanza degli obblighi per la sicurezza fisica dei lavoratori che utilizzano tali autoveicoli e le relative loro attrezzature, ed ai fini della sicurezza della circolazione stradale. Trattasi, in particolare, di modifiche delle caratteristiche tecniche costruttive e funzionali dei veicoli in circolazione da sottoporre a visita e prova presso i competenti Uffici della Motorizzazione a norma dell'art. 78 del vigente Codice della Strada.

Articolo 11

Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo 10, sarà effettuato da *Te.Am.* in favore dell'*Appaltatore*, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo, in riferimento alle prestazioni effettivamente fornite e/o dei servizi prestati nel corso del periodo di riferimento e nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. Ciascuna fattura dovrà essere corredata da un report riepilogativo delle attività effettivamente prestate e contenere il riferimento al Contratto, al relativo CIG (Codice Identificativo Gara) della procedura e al/agli Ordinativo/i (Disposizione/i) cui si riferisce.
3. La fattura come sopra redatta dovrà essere intestata a "Te.Am." e spedita in originale a "Te.Am." - Via Melchiorre Delfico, n. 73 - CAP 64100 Teramo" o pec teramoambiente@postcert.it.
4. La liquidazione della fattura sarà effettuata a 90 (novanta) giorni solari dalla data fine mese di ricevimento della fattura, mediante bonifico sul conto corrente dell'*Appaltatore* presso _____ IBAN _____. Resta inteso che l'attestazione bancaria dell'avvenuto bonifico sulle coordinate bancarie riportate in fattura, costituirà a tutti gli effetti quietanza liberatoria. L'*Appaltatore* dichiara e garantisce che il predetto conto è "conto dedicato" ed opera in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010 s.m.i..
5. **(da riportare solo qualora l'appaltatore sia un R.T.I.)** Fermo quanto stabilito nei commi precedenti, *Te.Am.* effettuerà il pagamento esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese e le singole Società costituenti il Raggruppamento potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, richiedibile in qualsiasi momento da *Te.Am.* In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura emessa sia dalla mandataria sia dalle mandanti dovrà contenere quanto indicato al precedente comma 2 del presente articolo.

6. Ai fini del pagamento del _____ corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, Te.Am. procederà ad acquisire, <eventuale nel caso di subappalto anche per il subappaltatore>, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle predette certificazioni non venga corrisposta da Te.Am., non produrrà alcun interesse.
7. Resta espressamente convenuto tra le *Parti* che il ritardato pagamento non farà venir meno l'obbligo dell'*Appaltatore* all'esecuzione a regola d'arte delle prestazioni. L'eventuale interruzione delle stesse costituirà grave inadempimento dell'*Appaltatore*; *Te.Am.* avrà, pertanto, la facoltà di risolvere di diritto il *Contratto*, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti da *Te.Am.* stessa.
8. L'*Appaltatore* accetta espressamente i termini e le condizioni riportati nei precedenti commi del presente articolo, considerandoli non iniqui ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 7 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 s.m.i..

Articolo 12

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Con la sottoscrizione del presente *Contratto* l'*Appaltatore* si impegna a rispettare puntualmente e a far rispettare, a pena di immediata risoluzione del presente *Contratto* e degli eventuali rapporti di subappalto, la disciplina in materia di tracciabilità di cui all'articolo 3, della Legge 13 agosto 2010, n.136 s.m.i.
2. *Te.Am.*, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 3, comma 9 bis della Legge n. 136/2010 s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'articolo 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'*Appaltatore* con raccomandata a.r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge n. 136/2010 s.m.i.
3. In caso di subappalto, l'*Appaltatore* si obbliga, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, secondo periodo della Legge n. 136/2010 s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta Legge.
4. L'*Appaltatore*, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla *Te.Am.* e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la *Te.Am.*
5. L'*Appaltatore* si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

6. *Te.Am.* verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, l'*Appaltatore* si obbliga a trasmettere alla *Te.Am.*, oltre alle informazioni di cui all'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 s.m.i., attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che *Te.Am.* si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. L'*Appaltatore* è tenuto a comunicare tempestivamente e, comunque, entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. L'*Appaltatore*, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, da indicare eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'*Appaltatore* mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'*Appaltatore* medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

Articolo 13 **Cauzione**

1. A garanzia del pieno e corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del *Contratto*, l'*Appaltatore* ha presentato una cauzione definitiva pari ad € _____ (_____/____), resa mediante _____ e rilasciata nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. nonché della documentazione di gara che, sebbene non materialmente allegata, forma parte integrante del presente *Contratto*.
2. La garanzia opera nei confronti di *Te.Am.* a far data dalla sottoscrizione del *Contratto* e per tutta la durata del medesimo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni dallo stesso nascenti.
3. La cauzione sarà progressivamente svincolata, ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., su base semestrale, in ragione ed in misura dell'esecuzione delle prestazioni.
4. L'ammontare residuo dell'iniziale importo garantito, verrà svincolato alla scadenza del *Contratto*.
5. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per qualsiasi causa, l'*Appaltatore* dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta di *Te.Am.*
6. L'*Appaltatore* prende atto che, sino alla data di avvenuta reintegrazione della cauzione, *Te.Am.* avrà facoltà di sospendere i pagamenti ai sensi dell'articolo 1460

cod. civ.

7. In caso di violazione da parte dell'*Appaltatore* dell'obbligo di reintegrare la cauzione, *Te.Am.* avrà facoltà di dichiarare risolto il *Contratto* ed incamerare la cauzione, fatto comunque salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni dalla stessa subiti.

Articolo 14

Penali

1. Nel caso di mancata, ritardata o non conforme esecuzione delle prestazioni contrattuali, per cause non imputabili a *Te.Am.* ovvero a forza a maggiore o caso fortuito, *Te.Am.* potrà applicare all'*Appaltatore* le penali di cui all'articolo 15 del *Capitolato Tecnico*. L'*Appaltatore* prende atto che l'applicazione delle penali ivi previste non preclude il diritto della *Te.Am.* a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'*Appaltatore* esegua la prestazione in modo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al *Contratto*, al *Capitolato Tecnico* e agli *Ordinativi/Disposizioni*. In tal caso, *Te.Am.* applicherà la penale sino alla data in cui la prestazione richiesta inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme al *Contratto*, al *Capitolato Tecnico* e agli *Ordinativi/Disposizioni*, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Nel caso di contestazione delle prestazioni da parte di *Te.Am.* di cui al precedente comma, l'*Appaltatore* potrà presentare, entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione delle contestazioni scritte di *Te.Am.*, le proprie controdeduzioni scritte, indicanti le eventuali cause di forza maggiore od ostative che hanno generato l'inadempienza. Decorso infruttuosamente detto termine ovvero qualora le giustificazioni non siano ritenute idonee ad insindacabile giudizio di *Te.Am.* a giustificare l'inadempienza, la *Te.Am.* potrà applicare la relativa penale con decorrenza dall'inizio dell'inadempimento.
4. *Te.Am.*, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà rivalersi sulla cauzione definitiva di cui al precedente articolo 13, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'*Appaltatore* a qualsiasi titolo, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'*Appaltatore* dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale medesima.
6. L'*Appaltatore* prende atto che, qualora l'ammontare delle penali allo stesso applicate risulti pari al 10% (diecipercento) dell'importo complessivo massimo di cui al precedente articolo 10, *Te.Am.* potrà risolvere di diritto il *Contratto*, incamerando la cauzione definitiva di cui al precedente articolo 13, fermo restando il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

Articolo 15

Risoluzione

1. In caso di inadempimento da parte dell'*Appaltatore* anche ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula del *Contratto* che si protragga oltre il termine, non

- inferiore a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R da *Te.Am.* per porre fine all'inadempimento, *Te.Am.* ha facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente *Contratto* ai sensi dell'articolo 1454 cod. civ. e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'*Appaltatore* per il risarcimento dell'ulteriore maggior danno.
2. Ferme le ulteriori cause di risoluzione previste nel *Contratto*, si conviene che *Te.Am.* avrà la facoltà di risolvere di diritto il *Contratto*, ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ.:
- i. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti di partecipazione alla gara e, comunque, per la prestazione dei *Servizi*;
 - ii. qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese dall'*Appaltatore*;
 - iii. in caso di esito positivo degli accertamenti antimafia;
 - iv. qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'*Appaltatore* siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
 - v. in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano all'*Appaltatore* di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
 - vi. in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'*Appaltatore* ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 71, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000;
 - vii. mancata rispondenza dei prodotti forniti rispetto a quanto richiesto nel *Capitolato e/o* dalla *Te.Am.* mediante gli *Ordinativi/Disposizioni*;
 - viii. nei casi stabiliti nel presente *Contratto* agli articoli 4 (*Obbligazioni generali nell'esecuzione delle prestazioni*); 5 (*Obbligazioni specifiche della Fornitura*); 6 (*Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro*), 7 (*Riservatezza*), 9 (*Responsabilità civile*), 12 (*Tracciabilità dei flussi finanziari*), 13 (*Cauzione*), 14 (*Penali*), 18 (*Brevetti industriali*), 19 (*Subappalto*), 20 (*Divieto cessione del contratto*), 21 (*Cessione del credito*), 23 (*Trasparenza*).
3. In caso di risoluzione di diritto del *Contratto*, *Te.Am.* ne darà comunicazione all'*Appaltatore*, anche ai fini del diritto al risarcimento degli ulteriori danni e di ogni ulteriore conseguenza di legge.

Articolo 16

Recesso

1. Fatti salvi i casi di recesso di cui al successivo articolo 17, *Te.Am.* si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal *Contratto* in qualsiasi momento, dandone comunicazione all'*Appaltatore* con un preavviso scritto da comunicarsi con lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata, di almeno 30 (trenta) giorni solari rispetto alla data di operatività del

- recesso stesso.
2. Alla data di efficacia del recesso, risultante dalla suddetta comunicazione, l'*Appaltatore* dovrà cessare le prestazioni fermo restando il completamento di tutte le attività necessarie ad assicurare che tale cessazione non pregiudichi quanto sino alla data realizzato e che non comporti danno alcuno alla *Te.Am.* L'*Appaltatore* sarà tenuto a consegnare a *Te.Am.* quanto realizzato sino alla data di efficacia del recesso.
 3. In caso di recesso, l'*Appaltatore* avrà diritto al riconoscimento delle spese sostenute e dei corrispettivi per le prestazioni regolarmente rese fino alla data del recesso di cui al precedente comma 1. L'*Appaltatore* rinuncia, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso.

Articolo 17

Recesso per giusta causa

1. *Te.Am.* ha diritto di recedere dal *Contratto* nei casi:
 - a) di giusta causa, ovvero
 - b) di reiterati inadempimenti anche non gravi dell'*Appaltatore*, dandone comunicazione scritta trasmessa all'*Appaltatore* stesso con lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata, con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni solari.
2. Si conviene che per giusta causa s'intende il verificarsi in capo all'*Appaltatore* di un fatto e/o evento che faccia venire meno il rapporto di fiducia, presupposto della conclusione del *Contratto*, quali a titolo meramente indicativo e non esaustivo:
 - a) il deposito contro l'*Appaltatore* di un ricorso promosso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'*Appaltatore*;
 - b) il rinvio a giudizio di un rappresentante dell'*Appaltatore*, per delitti relativi alla gestione d'impresa che, per la loro natura e gravità, incidano sull'affidabilità e moralità dell'*Appaltatore* stesso o siano suscettibili di arrecare danni o compromettere, in qualsiasi modo, l'immagine di *Te.Am.*
3. Al verificarsi di un fatto e/o evento che possa far venir meno la fiducia nei confronti dell'*Appaltatore*, quest'ultimo avrà comunque l'obbligo di informare *Te.Am.* tempestivamente e, comunque, in un termine non superiore a 15 (quindici) giorni solari dal verificarsi del fatto e/o evento. La mancata comunicazione nel suddetto termine sarà considerata grave inadempienza da parte dell'*Appaltatore* ai sensi e per gli effetti di cui al precedente articolo 15.
4. Alla data di efficacia del recesso, risultante dalla comunicazione di cui al precedente comma 1, l'*Appaltatore* dovrà cessare le *Prestazioni* fermo restando il completamento di tutte le attività necessarie ad assicurare che tale cessazione non pregiudichi quanto sino alla data realizzato. L'*Appaltatore* sarà, infatti, tenuto a consegnare a *Te.Am.*, quanto realizzato sino alla data di efficacia del recesso.

5. In caso di recesso l'*Appaltatore* avrà diritto al riconoscimento del corrispettivo per le prestazioni prestate e/o i servizi resi, determinati ai sensi del precedente articolo 10, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

Articolo 18
Brevetti industriali

1. L'*Appaltatore* assume ogni responsabilità conseguente all'uso di prodotti, dispositivi, soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto e di autore o in genere diritti di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti di *Te.Am.* azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su quanto prestato dall'*Appaltatore* in esecuzione del *Contratto* o su quanto da quest'ultimo utilizzato per l'esecuzione dei servizi, l'*Appaltatore* si obbliga a manlevare e tenere indenne *Te.Am.*, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. *Te.Am.* sarà comunque tenuta ad informare prontamente l'*Appaltatore* delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Resta sin d'ora inteso che, qualora la pretesa azionata da terzi risulti fondata con sentenza, anche provvisoriamente esecutiva, *Te.Am.* potrà risolvere di diritto il *Contratto*, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per servizi erogati, fermo restando il risarcimento dei danni subiti.

Articolo 19
Subappalto

1. **[da inserire se il subappalto non sia stato dichiarato in sede di Offerta]**
Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto all'*Appaltatore* di subappaltare le prestazioni del presente *Contratto*.
[da inserire qualora il subappalto sia stato dichiarato in sede di Offerta]
L'*Appaltatore*, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta, si riserva di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% (trentapercento) dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:
a) _____;
b) _____.
2. L'*Appaltatore* si obbliga al rispetto della normativa vigente in materia e, in particolare, di quanto stabilito all'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. da intendersi quivi integralmente trascritto.
3. A tale fine, l'*Appaltatore* dovrà trasmettere a *Te.Am.* la documentazione di cui all'articolo sopra richiamato secondo modalità e termini ivi indicati.
4. L'eventuale affidamento in subappalto dei servizi di cui al presente *Contratto* non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali dell'*Appaltatore*, che rimane pienamente responsabile nei confronti di *Te.Am.* per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.

5. L'*Appaltatore* si obbliga, inoltre, a manlevare e tenere indenne Te.Am. da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
6. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto il possesso di tutti i requisiti di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, *Te.Am.* revocherà l'autorizzazione al subappalto.
7. L'*Appaltatore* si obbliga, ai sensi dell'articolo 105, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., a trasmettere alla *Te.Am.* entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora non vengano trasmesse dette fatture quietanzate nei termini previsti, *Te.Am.* sospenderà il successivo pagamento a favore dell'*Appaltatore*.
8. L'*Appaltatore* si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati da *Te.Am.* inadempimenti del subappaltatore; in tal caso l'*Appaltatore* non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di *Te.Am.* né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.
9. In caso di inadempimento da parte dell'*Appaltatore* agli obblighi di cui ai precedenti commi, *Te.Am.* potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente *Contratto*, ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ., salvo il diritto al risarcimento di ogni danno subito.

Articolo 20

Divieto di cessione del contratto

1. E' fatto espresso divieto all'*Appaltatore* di cedere, a qualsiasi titolo, il *Contratto*, a pena di nullità della cessione stessa. Resta inteso che nell'ipotesi di cessione di azienda o del ramo d'azienda preposto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto da parte dell'*Appaltatore*, nonché nel caso di atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'*Appaltatore* medesimo, troverà applicazione quanto previsto dall'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..
2. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al precedente comma, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, *Te.Am.* avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente *Contratto*.

Articolo 21

Cessione del credito

1. L'*Appaltatore* prende atto che i crediti derivanti dal *Contratto* potranno essere ceduti a banche o intermediari finanziari, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.
2. L'*Appaltatore* prende, altresì, atto che sarà facoltà di *Te.Am.* rifiutare la cessione del credito; anche in caso di autorizzazione alla cessione, *Te.Am.* potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili all'*Appaltatore* in base al *Contratto*.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, *Te.Am.*, potrà risolvere di diritto il *Contratto*.

Articolo 22
Incompatibilità

1. L'*Appaltatore* dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione del *Contratto* avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001 s.m.i..
2. Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, l'*Appaltatore* prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.

Articolo 23
Trasparenza

1. L'*Appaltatore* espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del *Contratto*;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del *Contratto*;
 - c) dichiara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990 e che l'*Offerta* è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
 - d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del *Contratto* rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'*Appaltatore* non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del *Contratto* o, ancora, l'*Appaltatore* violi una disposizione del suddetto codice etico, il *Contratto* si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'*Appaltatore*, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione, con facoltà di Te.Am. di incamerare la cauzione prestata.

Articolo 24
Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico dell'*Appaltatore* tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico a *Te.Am.* per legge.
2. L'*Appaltatore* dichiara che le prestazioni oggetto del *Contratto* sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che l'*Appaltatore* è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972 s.m.i.; conseguentemente, dovrà essere applicata al *Contratto*, l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R.

n. 131/1986 s.m.i., con ogni relativo onere a carico dell'Appaltatore.

Articolo 25

Responsabile dell'esecuzione del Contratto

1. Per la gestione del *Contratto* e delle eventuali problematiche che dovessero emergere nell'esecuzione dello stesso, nonché al fine di gestire i rapporti amministrativi e tecnici tra le *Parti*, queste ultime hanno nominato un proprio *Responsabile dell'esecuzione del Contratto*.
2. L'Appaltatore nomina quale *Responsabile dell'esecuzione del Contratto* _____ telefono _____, fax _____, cell. _____, e-mail _____ pec _____.
3. Il *Responsabile dell'esecuzione del Contratto* dell'Appaltatore deve essere reperibile presso i predetti recapiti _____.
4. Te.Am. ha nominato quale *Responsabile dell'esecuzione del Contratto* _____, che riveste il ruolo di Direttore dell'esecuzione ai sensi degli artt. 300 e seguenti del DPR n. 207/2010 s.m.i. – i cui recapiti sono: telefono 086143961, fax 0861211346, e-mail info@teramoambiente.it, pec teramoambiente@postcert.it.
5. In considerazione del ruolo affidato ai *Responsabili dell'esecuzione del Contratto*, ciascuna delle *Parti* dà atto che il proprio *Responsabile* è munito dei necessari poteri decisionali ed è figura dotata di adeguate competenze professionali per la gestione degli aspetti relativi al *Contratto*.
6. L'eventuale sostituzione del *Responsabile* dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto all'altra *Parte*; in detta comunicazione dovrà altresì essere indicato il nominativo del sostituto, munito di pari poteri e competenze.
7. Le *Parti* si danno atto che le comunicazioni tra i *Responsabili del Contratto* verranno scambiate mediante l'utilizzo di fax o posta elettronica certificata. Le comunicazioni tra i *Responsabili del Contratto* scambiate con modalità diverse da quelle sopra indicate saranno ritenute prive di efficacia ai fini del *Contratto*.
8. Sarà compito dei *Responsabili dell'esecuzione del Contratto* comunicare, entro 5 (cinque) giorni dalla data di stipula del *Contratto*, l'eventuale nomina dei rispettivi *Responsabili degli Interventi*.

Articolo 26

Foro competente

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le *Parti* in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del *Contratto* sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Teramo.

Articolo 27

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali di ciascuna delle *Parti* saranno trattati dall'altra *Parte* ai soli fini dell'esecuzione del *Contratto*, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e s.m.i..

2. Qualora nel periodo di efficacia del *Contratto* si rendesse necessario procedere ad un trattamento dei suddetti dati personali per finalità diverse, la *Parte* che avrà tale esigenza ne dovrà richiedere la preventiva autorizzazione all'altra *Parte*.
3. Resta inteso che ciascuna *Parte* potrà esercitare nei confronti dell'altra *Parte* i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i..

Articolo 28

Clausola di salvaguardia

1. L'Appaltatore si impegna, per sé e anche per i propri collaboratori di cui si avvale per l'erogazione del servizio a favore della Te.Am., ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del codice civile, a non commettere azioni o omissioni che possano comportare la commissione anche di uno solo degli illeciti rilevanti ai sensi del Decreto 231/2001 ed alla Legge 190/2012, a rispettare tutte le normative di legge applicabili e vigenti nello svolgimento della propria attività (ivi comprese, a titolo esemplificativo, anche quelle in materia di regolamentazione del commercio, societaria, utilizzo dei dati informativi, norme ambientali, norme in materia della sicurezza del lavoro, e in materia di riciclaggio, rapporti con la Pubblica Amministrazione ecc.) nonché a rispettare i precetti di cui al medesimo Decreto 231/2001 ed alla Legge 190/2012 e alle sue eventuali successive modifiche ed integrazioni secondo quanto previsto dal Codice Etico e dal Modello Organizzativo adottato dalla Te.Am. ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e della Legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché a rispettare tutti gli altri precetti del medesimo Modello, di cui l'Appaltatore dichiara di avere preso visione con la sottoscrizione della presente scrittura. In caso di inadempimento/inosservanza da parte dell'Impresa rispetto a quanto previsto nel presente articolo, la Te.Am. potrà risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile e del successivo art. 16, il presente contratto. Resta ferma l'esclusiva responsabilità a tutti gli effetti penali e civili, dell'Appaltatore in relazione a tale inadempimento/inosservanza.

Articolo 29

Clausola finale

1. Il *Contratto* costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle *Parti* che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole e dichiarano di approvare singolarmente e nel loro insieme il contenuto. I termini previsti dal *Contratto* e dagli allegati di cui all'articolo 1 sono da considerarsi, a tutti gli effetti, termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.
2. Qualsiasi modifica, variazione o rinuncia al *Contratto* o ad alcune sue clausole sarà valida e vincolante per le *Parti* solo se fatta per atto sottoscritto da entrambe le *Parti*.
3. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del *Contratto* da parte di *Te.Am.* non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti che la stessa si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione ordinaria.

4. Nessuna rinuncia concernente una clausola del *Contratto* o un diritto derivante dallo stesso costituirà una rinuncia ad altre clausole o a diritti dalle stesse derivanti, a meno che ciò non sia espressamente stabilito nell'atto formale di rinuncia.
5. Nel caso in cui una o più previsioni del *Contratto* dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge, o comunque, dovessero venire dichiarate nulle o annullabili o dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni del *Contratto* rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito originariamente perseguito da *Te.Am.*.
6. Le *Parti* sostituiranno le suddette previsioni, con altre previsioni legalmente consentite, che permettano di conferire al *Contratto* un contenuto il più vicino possibile a quello che *Te.Am.* aveva oggettivamente voluto perseguire con l'indizione della procedura e con l'esecuzione del *Contratto* stesso.

Teramo, _____

Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A.

L'Appaltatore

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 cod. civ., il *appaltatore* dichiara di approvare specificamente gli articoli qui di seguito indicati, dopo aver attentamente letto e ponderato quanto ivi previsto:

Articolo 1 (Valore delle premesse, norme regolatrici e definizioni); Articolo 2 (Oggetto); Articolo 3 (Durata); Articolo 4 (Obbligazioni generali); Articolo 5 (Obbligazioni specifiche della Fornitura); Articolo 6 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro); Articolo 7 (Riservatezza); Articolo 8 (Verifiche, controlli e collaudi - Proprietà); Articolo 9 (Responsabilità civile); Articolo 10 (Corrispettivi); Articolo 11 (Fatturazione e pagamenti); Articolo 12 (Tracciabilità dei flussi finanziari); Articolo 13 (Cauzione); Articolo 14 (Penali); Articolo 15 (Risoluzione); Articolo 16 (Recesso); Articolo 17 (Recesso per giusta causa); Articolo 18 (Brevetti industriali); Articolo 19 (Subappalto); Articolo 20 (Divieto cessione del contratto); Articolo 21 (Divieto cessione del credito); Articolo 22 (Incompatibilità); Articolo 23 (Trasparenza); Articolo 24 (Oneri fiscali e spese contrattuali); Articolo 25 (Responsabile dell'esecuzione del Contratto); Articolo 26 (Foro competente); Articolo 27 (Trattamento dei dati personali); Articolo 28 (Clausola di salvaguardia); Articolo 29 (Clausola finale).

L'Appaltatore

FG

